



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it

[Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it](mailto:pec:protocollo@comunecattolicaeraclea.it)

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 di registro – seduta del 29/05/2023

OGGETTO	CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023.
----------------	---

L'anno DUEMILAVENTITRE e questo giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 10,30 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Vice Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.4071 del 25.05.2023, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA ed URGENTE, in SEDUTA PUBBLICA, di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA		X	7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE	X		9	PIAZZA NICOLA	X	
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		10	DANGELO GIUSEPPE	X	
5	PLATANIA GIUSY LINDA	X		11	GIUFFRIDA ANABELLE		X
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO	X	
					Numero Pres./Ass.	10	2

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza il Dott. **Giuseppe Messina**, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Giovanni Panepinto**.

A seguito dei criteri di partecipazione alla seduta del consiglio comunale, approvati con deliberazione del C.C. n.22 del 14.09.2022, partecipa alla seduta del Consiglio comunale in modalità telematica a distanza, in video collegamento, il Consigliere comunale Miliziano Alessandro M., con indicazioni date nella pec di avviso di convocazione rivolto a tutti i consiglieri.

Il Presidente nomina scrutatori: Platania Giusy Linda e Dangelo Giuseppe.

IL PRESIDENTE

- invita i Consiglieri comunali presenti ad adottare le proprie determinazioni, in merito alla proposta iscritta al punto secondo all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "*Conferma aliquota IMU per l'anno 2023*", munita dei relativi pareri favorevoli tecnici e contabili, ed invita preliminarmente il Responsabile dell'Area Tributi, Dott. Antonio S. Piro a relazionare la proposta;
- Sentita la relazione del Responsabile dell'Area Tributi, Dott. Antonio S. Piro, il quale illustra l'anzidetta proposta, a firma dello stesso e da parziale lettura, rendendo edotti tutto il consesso. Inoltre, chiede agli astanti qualora avessero dei dubbi e delle osservazioni da porre, mostrando la totale disponibilità ad ogni eventuale chiarimento;
- Considerato che il Presidente della seduta consiliare, Dott. Giuseppe Messina, ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.
- La votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dà il seguente risultato: Presenti n.10 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica, voti a favore n.7 ed astenuti n.3 (Piazza Nicola, Dangelo Giuseppe e Cammalleri Paolo Enzo), come accertato dagli scrutatori precedentemente nominati;
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

- Di approvare in tutte le sue parti l'allegata proposta avente ad oggetto: "*Conferma aliquota IMU per l'anno 2023*", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- Di demandare al Responsabile dei Servizi Tributari tutti gli adempimenti gestionali successivi, necessari e conseguenti, scaturenti dal presente atto deliberativo.
- Quindi, il Presidente della seduta consiliare, Dott. Giuseppe Messina, pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con voti favorevoli n.7 ed astenuti n.3 (Piazza Nicola, Dangelo Giuseppe e Cammalleri Paolo Enzo), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

- **di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.**



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AREA IV SERVIZI TRIBUTARI E GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Conferma aliquote IMU per l'anno 2023

ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE

Cattolica Eraclea li _____

	Il Sindaco
	Santo Borsellino



Santo Borsellino

Il Responsabile dell'Area Servizi Tributarî e Gestione Economica delle Risorse Umane

Premesso che:

- L'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- L'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- Considerato in particolare che:
 - il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
 - il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
 - il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
 - il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- Richiamata la disciplina dell'imposta IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:
 - 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1, punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
 - 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 - 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
 - 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa**

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **Che questo Comune è esente dal pagamento dei terreni agricoli, ai sensi dell'art. 1, com. 758, let. d, legge n. 160/2019, come già espresso dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, ribadito dal D.L. n. 4 del 24.01.2015, misure urgenti in materia di esenzione IMU, convertito dalla Legge n. 34 del 24.03.2015;**

- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. **Con l'art. 1 comma 837 della legge n. 197/2022 è stato aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;"**

- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

- Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. **Con l'art 1 comma 837 della legge 197/2022 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: " in deroga all'art 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al terzo periodo del**

presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;

- Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:
 - il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
 - il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

- Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge n. 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- Considerato che allo stato attuale il Ministero dell'Economia e Finanze non ha ancora reso disponibile il prospetto delle aliquote IMU di cui alla risoluzione n.1/DF del 18 febbraio 2020;

- Rilevato che al momento non è stato emanato il decreto previsto di cui ai commi 756 e 757, e che stante l'assenza del decreto il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

- Richiamato l'art. I, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU;

- Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. I, legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

- Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

- Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- Richiamato, inoltre, l'art. I, comma 169, della legge 296/2006 dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Richiamato, altresì, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- Vista la Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783, avente ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- Viste le delibere di Consiglio Comunale:
 - a) n. 19 del 12.06.2020 che approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), modificata con delibera consiliare n. 31 del 01.09.2020;
 - b) n. 18 del 12.06.2020 che approva le aliquote IMU per l'anno 2020, modificata con delibera consiliare n. 30 del 01.09.2020;
 - c) n. 11 del 30.07.2022 che conferma le aliquote IMU per l'anno 2022;
- Atteso che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
- Ritenuto che è volontà dell'amministrazione comunale confermare le aliquote, già deliberate con la citata delibera consiliare n. 11 del 30.07.2022, di seguito elencate:

Tipologia immobile	Aliquota ‰	Note
Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7	0,00 ‰	
Abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7:	5,00 ‰	Detrazione di base € 200,00
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, ai sensi della normativa vigente	7,60 ‰	Riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione principale posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso	0,00 ‰	
Altri immobili, comprese aree edificabili	7,60 ‰	
Immobili del gruppo catastale D, immobili produttivi	10,60 ‰	Di cui 7,60 ‰ riservato allo Stato
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D 10)	0,00 ‰	
Terreni agricoli	Esenti	Ai sensi dell'art. 1, c. 758, let. d, legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (c.d. fabbricati merce)	Esenti	Ai sensi dell'art. 1, c. 751, legge n. 160/2019

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023 che ha disposto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto di dovere acquisire il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 67, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- Acquisiti sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, in conferma dell'anno 2022, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno d'imposta 2023:

Tipologia immobile	Aliquota ‰	Note
Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7	0,00 ‰	
Abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7:	5,00 ‰	Detrazione di base € 200,00
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, ai sensi della normativa vigente	7,60 ‰	Riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione principale posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso	0,00 ‰	
Altri immobili, comprese aree edificabili	7,60 ‰	
Immobili del gruppo catastale D, immobili produttivi	10,60 ‰	Di cui 7,60 ‰ riservato allo Stato
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D 10)	0,00 ‰	
Terreni agricoli	Esenti	Ai sensi dell'art. 1, c. 758, let. d, legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (c.d. fabbricati merce)	Esenti	Ai sensi dell'art. 1, c. 751, legge n. 160/2019

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023: per l'unità catastale appartenente alla categoria catastale A/1 —A/8 — A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

4) Di dare atto che la deliberazione di cui al presente atto entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge n. 296 del 2006.

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

6) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, nonché alla normativa vigente;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

L'istruttore
Responsabile del procedimento
Geom. Francesco Maggio

Il Funzionario incaricato Elevata Qualificazione
Dott. Antonio Salvatore Piro



Francesco Maggio



Antonio Salvatore Piro

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 si esprime parere: **FAVOREVOLE**



Il Responsabile dei Servizi Tributari
Dott. Antonio Salvatore Piro

Antonio Salvatore Piro

- In ordine alla regolarità contabile: si esprime parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Bono Calogero Filippo

Bono Calogero Filippo



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

CERTIFICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 13 del 18/05/2023

Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 2023"

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3 del D. Lgs. 267/2000

Il Revisore dei Conti del Comune di Cattolica Eraclea, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, procede all'esame e al controllo amministrativo-contabile sulla conferma delle aliquote IMU per l'anno 2023, redigendo il presente verbale.

Vista la richiesta pervenuta in data 09/05/2023 tramite PEC la richiesta di parere a firma del Responsabile dell'Area Servizi Tributarî e Gestione Economica delle Risorse Umane dott. Antonio Salvatore Piro sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 2023";

Visto l'art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, commi da 738 a 783;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, il quale al comma 1, lett. B), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonch  l'approvazione dei Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali,   fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1  gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;

Visto l'art. 1 comma 837 della legge n. 197/2022;

Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto Conferma aliquote IMU per l'anno 2023.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)   stato redatto in conformit  alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilit  vigente;

Visto l'art. 49 del TUEL (recante "Pareri dei responsabili dei servizi"), come modificato dall'art. 3 e 147 bis del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213;

Visto il parere **FAVOREVOLE** di regolarit  tecnica espresso, in data 09/05/2023, dal Responsabile dell'Area Servizi Tributarî e Gestione Economica delle Risorse Umane dott. Antonio Salvatore Piro.

Visto il parere **FAVOREVOLE** di regolarit  contabile espresso, in data 09/05/2023, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono.

Il Revisore dei Conti

Esprime per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 2023.

L  18/05/2023

Il Revisore dei conti
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Messina

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Nicola Piazza

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Panepinto

Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni _____ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.05.2023 ;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Panepinto

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO